

# Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

## Modifica del 19 marzo 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge sul lavoro<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l'età minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 19 marzo 1999

Il presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l'8 luglio 1999.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2000.

10 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF 1999 447

<sup>2</sup> RS 822.11

<sup>3</sup> FF 1999 2225